

La sentenza di Perugia come occasione di ripensamento sul metodo scientifico di conoscenza

Paolo Tonini

1. Due modi opposti di interpretare le norme sul processo penale.

La vicenda che ha coinvolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito a Perugia costituisce forse l'esempio più chiaro di come le medesime norme sul processo penale possano essere interpretate in modi assolutamente differenti. In una estrema sintesi, nella sentenza di primo grado le norme sono state interpretate secondo i principi che regolavano il vecchio codice del 1930; in grado di appello le medesime norme sono state interpretate in base alla metodologia che ispira il nuovo codice. Gli effetti sono stati completamente differenti. Il problema è comprendere come ciò sia potuto avvenire e per quali motivi.

La spiegazione impone di tenere presente che negli ultimi venti anni in Italia è mutato il modo di accertare i fatti nel processo penale; e ciò è stato un effetto del cambiamento del concetto di scienza e del metodo con cui questa opera. Ed il processo di Perugia, per l'appunto, ha fatto un ampio uso della prova scientifica.

Per dominare la materia, è necessario utilizzare concetti di sintesi. In base a questi, possiamo affermare che sono almeno tre i principali modelli di rapporto tra scienza e processo penale.

2. I principali modelli che regolano il rapporto tra scienza e processo penale

In un primo modello, che deriva dalla tradizione inquisitoria e dal codice di procedura penale del 1930, il giudice, in teoria, è un super esperto che può sostituirsi allo scienziato; nella prassi, è succube di questi.

Un secondo modello, che è ricollegabile al processo penale anglo-americano, vede il giudice nella funzione di mero arbitro tra gli esperti nominati dalle parti, quello dell'accusa e quello della difesa.

Il terzo modello è quello accolto dal nostro codice dopo sofferte modifiche intervenute dal 1988 ad oggi: in esso lo scontro tra gli esperti delle parti è controllato dal giudice, che ha un qualche potere di iniziativa probatoria, ma che è a sua volta controllato in sede di impugnazioni poiché ha l'obbligo di motivare logicamente le proprie decisioni.

La necessità di approfondire questi modelli deriva dal fatto che le norme vigenti sono state interpretate dalla corte d'assise di primo grado di Perugia in accordo ai principi del primo modello. Viceversa, le medesime norme sono state interpretate dalla corte di assise di appello in base ai principi del terzo modello; e cioè, in piena aderenza allo spirito del nostro sistema legislativo. Ciò premesso, possiamo procedere nell'ordine che abbiamo anticipato.

a) Il **primo modello** deriva dal sistema inquisitorio, in base al quale il modo migliore per accertare la verità comportava che il giudice cumulasse in sé tutti i poteri di decisione, di accusa e di difesa; in particolare, il giudice aveva un potere di iniziativa probatoria completamente discrezionale. Era accolto il brocardo latino secondo cui il giudice era *peritus peritorum*. Se aveva conoscenze specialistiche, il giudice poteva fare a meno di nominare un perito perché l'applicare una legge scientifica non comportava l'uso di una conoscenza privata.

Al tempo stesso, il giudice aveva la più ampia discrezionalità nella decisione "se" nominare un perito e "quale" perito scegliere, perché a lui spettava di compiere tutti gli atti che consentivano di accertare la verità, come affermava una disposizione del codice del 1930. Di fronte alle scelte del giudice, l'imputato aveva l'onere di discolarsi; se non soddisfaceva tale onere, era condannato.

Il perito individuava in segreto la legge scientifica, unica ed infallibile, la applicava al caso concreto e poi forniva una valutazione al giudice. A tale valutazione il giudice poteva aderire, allora, anche senza motivare: così affermava la vecchia giurisprudenza.

Ma v'è di più. Il nostro pubblico ministero, sotto il codice previgente, non poteva nominare un proprio consulente tecnico perché la scienza era unica: era sufficiente il perito nominato dal giudice, che doveva bastare anche al pubblico ministero. Non si riteneva necessario un ulteriore esperto della pubblica accusa; soltanto le parti private potevano nominare consulenti tecnici. Questi ultimi, peraltro, potevano soltanto argomentare, e cioè redigere memorie. Gli esperti di parte non erano considerati fonti di prova, e cioè non erano sottoposti ad esame, come invece avviene attualmente. Inoltre, i consulenti tecnici non avevano il potere di investigazione difensiva, come avviene oggi.

Nel processo di primo grado a Perugia, gli esperti della polizia e del pubblico ministero sostenevano tesi in assoluto ed insanabile contrasto con quelle sostenute dagli esperti della difesa. Nonostante che i difensori degli imputati avessero chiesto la nomina di un esperto per dirimere il contrasto, il giudice non ha disposto tale nomina. Ciò rientrava negli schemi del primo modello, secondo i quali la perizia era considerata una "prova neutra" disponibile dal giudice a sua discrezione totale; rispetto ad essa l'imputato non godeva del diritto alla prova. Facendo ciò, il giudice si è trasformato in esperto e ha deciso quale delle due tesi era da preferire; l'inconveniente sta nel fatto che non vi è stato un contraddittorio sui criteri in base ai quali la scelta doveva essere operata.

b) Come abbiamo accennato, il **secondo modello**, di tipo anglo-americano, vede il giudice nella funzione di mero arbitro tra esperti nominati dalle parti, accusa e difesa. È il modello tipico del sistema accusatorio puro, in base al quale il giudice non ha alcun potere di iniziativa probatoria, e cioè non può nominare un esperto imparziale. Soltanto l'accusa e la difesa hanno il potere di chiedere al giudice di

ammettere il testimone esperto che esse stesse hanno nominato. Un sistema del genere comporta vantaggi e svantaggi.

Tra i vantaggi, il più importante consiste nelle conseguenze che derivano dal principio secondo cui l'accusa deve eliminare ogni ragionevole dubbio sulla reità dell'imputato mediante prove. Se queste devono convincere il giudice, occorre che si possa dimostrare che la fonte è credibile, che il metodo scientifico utilizzato è affidabile e che è stata mantenuta la catena di custodia tra l'elemento trovato sulla scena del delitto ed il reperto esaminato nel corso del processo e presentato in dibattimento. Basta che uno di questi passaggi venga meno, ed è possibile che il giudice non si convinca della reità dell'imputato. Ciò costringe l'accusa ad un estremo rigore nella ricerca e nella raccolta delle prove, soprattutto di quelle scientifiche.

Un altro vantaggio del secondo modello, quello anglo-americano, consiste nell'essere aggiornato al nuovo concetto di scienza che ormai è comunemente accettato dalla seconda metà del secolo scorso: la conoscenza è la "scienza del dubbio". Di fronte ad ogni fatto accertato, che costituisce un effetto, occorre cercare di individuare la sua possibile causa tra le tante che possono essere ipotizzate. La scienza costruisce le sue regole partendo da una causa e studiando il suo effetto. Purtroppo, nel processo penale si opera a ritroso: da un effetto si cerca di risalire alla sua causa; ma quasi mai vi è una unica legge che lega quell'effetto ad una determinata causa. Si può soltanto fare un'ipotesi su quale, tra più leggi, sia applicabile a quell'effetto al fine di individuarne la causa.

Ormai gli studiosi sono convinti che non vi può essere vera scienza senza che le ipotesi siano state sottoposte a tentativi di smentita, quelli che Karl Popper ha denominato "tentativi di falsificazione". Ma i momenti di verifica possono operare soltanto quando il processo penale si svolge in contraddittorio, e cioè quando la parte con interesse contrapposto ha la possibilità di fare le proprie ricerche ed anche di argomentare sui risultati di quelle svolte dagli altri investigatori; e questo deve avvenire in un tempo ravvicinato dopo i primi rilievi. Qui il secondo modello ha indubbi vantaggi.

Occorre ricordare che il medesimo modello presenta anche svantaggi, che tuttavia non sono pertinenti in relazione al ragionamento che stiamo conducendo, poiché l'oggetto non è la scelta del sistema, bensì la valutazione sull'operato del giudice nel caso di Perugia¹. Sta di fatto che gli studiosi, gli operatori ed i giornalisti, che sono

¹ Nel nostro articolo *Diritto di difesa e prova scientifica*, in *Archivio pen.*, 2011, n. 3, 787, abbiamo argomentato nel modo seguente: il sistema accusatorio puro ha tre difetti fondamentali, che sono ben illustrati nel giudizio che ha dato M. R. DAMASKA, secondo cui il sistema angloamericano della prova scientifica è "alla deriva" (*Il diritto delle prove alla deriva*, trad. it., Bologna, 2003, 208).

In primo luogo, tale modello tutela in modo eccessivo il diritto alla prova senza curarsi del fatto che il giudice finisce per disporre soltanto delle informazioni favorevoli alla singola parte e non delle ricostruzioni neutrali o non controverse.

In secondo luogo, in siffatto contesto non è permesso al giudice di nominare un esperto di sua fiducia, tant'è che proprio su questo si appunta oggi il dibattito in Inghilterra e negli USA.

abituati ad operare in ordinamenti informati al modello alglò-americano, hanno criticato le scelte che sono state fatte nel processo contro Amanda e Raffaele. Le prove raccolte dagli investigatori italiani non sono apparse, ai loro occhi, idonee ad eliminare ogni ragionevole dubbio in base ai criteri sopra enunciati; e, in effetti, avevano ragione.

c) Il codice italiano del 1988, oggi vigente con varie modifiche, ha accolto quello che abbiamo definito **terzo modello**. Ha abbandonato il sistema del 1930, ma non ha accolto il sistema anglo-americano. La scelta è stata quella di creare un sistema processuale assolutamente nuovo, perché questo è parso più coerente con i principi fondamentali della nostra Costituzione, ed in particolare con i diritti non disponibili della persona umana e con il principio secondo cui il processo penale ha una finalità prevalente di accertare la verità e non di accogliere la cd. teoria sportiva secondo cui deve vincere il migliore nel convincere la giuria.

L'aver accolto un sistema nuovo, mai sperimentato prima, ha provocato in Italia problemi di assestamento enormi. Alcuni operatori (magistrati, avvocati, ma anche studiosi) abituati al previgente modello, quello del 1930, hanno interpretato le nuove norme secondo i vecchi principi; altri operatori, infatuati del sistema angloamericano, hanno interpretato il nuovo codice in base al secondo modello. Con fatica la dottrina e la giurisprudenza sono riuscite a mantenere un equilibrio nel conservare le scelte del terzo modello, che pure andavano perfezionate e portate alle loro logiche conseguenze. Così si spiega la differenza tra le due sentenze di Perugia, quella di primo grado (di condanna) e quella di appello (di assoluzione).

3. La prova scientifica tra richieste di parte e poteri d'iniziativa del giudice

Come abbiamo accennato in esordio, le norme del codice vigente sono state interpretate dai giudici di secondo grado di Perugia in modo assolutamente opposto rispetto a come sono state interpretate da quelli di primo grado. I giudici di appello non hanno ritenuto che le proprie conoscenze fossero tali da consentire di risolvere una controversia in base a criteri scientifici, senza l'ausilio di periti di propria fiducia, che potessero svolgere l'incarico affidato nel pieno contraddittorio delle parti. Dal testo della motivazione riportiamo il punto centrale: «nel caso in esame (...), proprio perché nel dibattimento di primo grado l'attività di repertazione e gli accertamenti della Polizia scientifica sono stati criticati, nel metodo e nei risultati, dai consulenti

Infine, il sistema accusatorio puro non fornisce al giudice gli strumenti per motivare la sentenza in modo logico e razionale e, dunque, appare incompatibile con quanto è espressamente imposto dalla nostra Costituzione nell'art. 111, comma 6. Proprio questa, a nostro avviso, è stata la ragione che più di ogni altra ha condizionato la scelta italiana.

DAMAŠKA conclude così: «il contesto processuale angloamericano non è particolarmente adatto all'impiego di informazioni scientifiche».

dei difensori, in base ad argomentazioni meritevoli di particolare attenzione per la profondità delle stesse e per la provenienza da professori e tecnici di indubbio rispetto, l'espletamento di una perizia di ufficio è apparso a questa Corte indispensabile per accertare la consistenza degli elementi indiziari suddetti».

Quanto sopra esposto serve a chiarire il senso fondamentale di quel terzo modello di rapporto tra scienza e processo, che riteniamo consono alle scelte fatte dal codice vigente. Il giudice non è più il *peritus peritorum* del sistema inquisitorio, bensì un soggetto che valuta in contraddittorio quale prova scientifica debba essere ammessa e in quale modo deve essere motivata l'attendibilità dei suoi risultati.

Al momento dell'ammissione della perizia, le parti devono dimostrare la scientificità del *metodo* e la *competenza* dell'esperto. Ormai sappiamo che il metodo non è mai neutro e che da esso dipende l'affidabilità del risultato².

Quando il metodo scientifico è nuovo, o di alta specializzazione, o è controverso, allora è necessario applicare i cd. criteri Daubert. E cioè, occorre che il giudice in sede di ammissione della prova valuti (e la parte richiedente dimostri) la ripetibilità dell'esperimento mediante fatti; la possibilità di conferma della regola individuata; la sua sottoposizione al tentativo di smentita (cd. tentativo di falsificazione); l'aver sottoposto il metodo al controllo della comunità scientifica; l'aver comunicato il tasso di errore che deriva dall'applicazione della legge scientifica.

4. Ricostruzione del sistema della prova scientifica.

Rispetto alle altre prove personali e reali, nel sistema attualmente vigente la perizia ha aspetti peculiari, che veniamo ad esporre per sintesi.

a) Sull'onda delle già mature acquisizioni della sentenza delle Sezioni unite Franzese, ormai si deve ritenere che alla perizia si applicano le regole sulla prova, nel senso che la materia non è immune né incompatibile con esse³. Ovviamente, sono necessari adattamenti che considerino la peculiarità della prova scientifica rispetto alla prova personale e reale.

b) Al momento dell'ammissione della perizia occorre dimostrare la scientificità del *metodo* e la *competenza* dell'esperto. Ormai sappiamo che il metodo non è mai neutro e che da esso dipende l'affidabilità del risultato.

c) Quando il metodo scientifico è nuovo, o di alta specializzazione, o è controverso, allora è necessario applicare i cd. criteri Daubert. E cioè, occorre che il giudice in sede di ammissione della prova valuti la ripetibilità dell'esperimento me-

² P. TONINI, *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in *Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi*, a cura di C. CONTI, Milano, 2011, 11.

³ Per una siffatta chiave di lettura della pronuncia, si veda C. CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. SCALFATI, Milano, 2006, pp. 86-117; EAD., *Evoluzione della scienza e ruolo degli esperti nel processo penale*, in *Medicina e diritto penale*, a cura di S. Canestrari, F. Giunta, R. Guerrini, T. Padovani, Napoli, 2009, pp. 335-358.

dianze fatti, la possibilità di conferma della regola individuata, la sua sottoposizione al tentativo di smentita (cd. falsificazione); l'aver reso noto il metodo alla comunità scientifica; il tasso di errore che deriva dall'applicazione della legge scientifica.

d) Rispetto alle altre prove personali e reali, la perizia ha la particolarità che, di regola, è ammessa a richiesta di parte; eccezionalmente può essere ammessa anche d'ufficio (art. 224, comma 1) in deroga all'art. 190, comma 1. E cioè, la perizia sfugge al principio di disponibilità totale della prova. Il giudice mantiene il suo potere a prescindere dalle scelte delle parti che possono aver nominato un consulente tecnico ed aver espletato un accertamento tecnico non ripetibile in contraddittorio.

e) Al posto degli ordinari criteri della non manifesta superfluità ed irrilevanza (art. 190, comma 1) valgono i requisiti della "occorrenza" e della "specificità" (art. 220, comma 1): la parte che chiede l'ammissione della perizia, deve dimostrare che essa appare utile ed idonea a provare un fatto la cui valutazione richiede conoscenze che vanno oltre la soglia del sapere comune. In ogni caso, siffatti parametri debbono essere esaminati in contraddittorio al momento dell'ammissione della prova; il giudice non può riservarsi di decidere in un momento successivo ed il provvedimento ammissivo risulta controllabile attraverso l'impugnazione.

f) Quando la perizia è ammessa e quando il contributo dell'esperto è introdotto nel processo, il risultato probatorio potrà andare a carico o a discarico dell'imputato; e, quindi, la perizia non è una "prova neutra". La perizia non è neutra neanche quando è ammessa d'ufficio perché, come afferma la sentenza della Corte cost. n. 73 del 2010, l'ammissione di una prova *ex 507* non impedisce che la medesima «torni a beneficio della parte». Inoltre, resta comunque l'onere della prova a carico del pubblico ministero⁴.

g) La peculiarità della perizia rispetto agli altri mezzi di prova sta nel fatto che il giudice ha il dovere di ammetterla sia quando le parti la chiedono (purché "rilevante" e "non sovrabbondante" *ex art. 220, comma 1*)⁵, sia quando le parti restano inerti, e cioè non provvedono né a nominare consulenti, né a domandare l'ammissione della perizia. Come, peraltro, si ricava dal tenore letterale degli artt. 224, comma 1 e 508, la perizia è svincolata dai rigorosi criteri dell'art. 507.

⁴ Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2006, Greco, in *Guida dir.*, 2007, n. 2, p. 86.

⁵ A tal proposito, si veda Ass. app. Perugia, 3 ottobre - 15 dicembre 2011, Knox, p. 68: «questa Corte di assise di secondo grado non ha ritenuto che le conoscenze personali dei giudici, togati e popolari, fossero tali da consentire di risolvere una controversia nella sostanza scientifica, da risolvere, dunque, in base a criteri scientifici, senza l'ausilio di periti di propria fiducia, da essa nominati e che potessero svolgere l'incarico affidato nel pieno contraddittorio delle parti».

«Ed invero, mentre la valutazione della rilevanza dell'indizio, una volta accertata la effettiva sussistenza del medesimo nella sua materialità, è compito e materia propria del Giudice, problema che egli può risolvere con gli strumenti dell'argomentazione giuridica, l'accertamento della sussistenza materiale dell'indizio, soprattutto allorché richiede procedimenti di indagine particolarmente tecnici e conoscenze scientifiche complesse, pur non esulando formalmente dal potere dovere del giudice, non può davvero essere affrontato e risolto senza l'ausilio di persone esperte in quell'ambito».

h) Poiché, in presenza dei requisiti contenuti nell'art. 220, comma 1, il giudice è obbligato a nominare un esperto, la perizia non è qualificabile come "neutra": essa è oggetto di un vero e proprio diritto alla prova alla stregua degli altri strumenti dimostrativi disciplinati dal codice. Non vi sono ostacoli sistematici perché i principi costituzionali non debbano operare. Pertanto, la perizia "a prova contraria" deve essere ammessa ai sensi dell'art. 495, comma 2, e, se è decisiva, la sua mancata ammissione è valutabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d.

5. Le scelte operate dai giudici di appello a Perugia

Quelli appena descritti sono i principi che caratterizzano il terzo modello, oggi vigente in Italia, e ai quali si è ispirata la sentenza della corte di assise d'appello di Perugia. Da essi derivano tutte le argomentazioni e le scelte operate da quel collegio giudicante. È possibile così giungere ad una prima conclusione: la sentenza è in linea con la moderna concezione di scienza e con i principi del processo penale dialettico.

Resta da comprendere come mai, alla lettura del dispositivo di quella sentenza, si siano manifestati due fenomeni completamente opposti tra di loro.

Da un lato, sono pervenuti, da tutto il mondo, ai giudici elogi per la decisione ed ai periti messaggi di apprezzamento per le loro argomentazioni scientifiche; fino al punto che uno dei più importanti quotidiani di oltreoceano ha riconosciuto al sistema processuale italiano il merito di essersi saputo auto-correggere.

Da un altro lato, nella piazza antistante alla corte d'assise di appello le persone presenti hanno urlato: "vergogna", "assassini". Viene da chiedersi come sia possibile giustificare la presenza contemporanea di questi due fenomeni, tanto agli antipodi tra di loro.

6. Il modo di conoscenza istintuale dovuto a meccanismi di difesa psichica

Dobbiamo dare atto che i principi razionali, che abbiamo esposto in precedenza e che oggi ispirano il metodo di conoscenza giudiziario in Italia, non sono noti né alle persone comuni, né a coloro che, pur avendo cognizioni elevate, non sono esperti in materie giuridiche. Di recente le neuroscienze hanno chiarito che il modo comune di ragionare risente di meccanismi istintuali ben precisi, le cui leggi sono stati individuate mediante esperimenti⁶. Ad esempio, alcuni fenomeni che regolano la psicologia della testimonianza si riproducono quando una persona comune si appresta a valutare un fatto di reato, del quale è in corso un processo e di cui riferiscono le televisioni ed i giornali.

⁶ O. DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, in *Arch. pen.*, 2011, 846; A. FORZA, *Razionalità ed emozioni del giudicante*, in *Criminalia*, 2011, 353.

Come il testimone tende a percepire (e a deformare) i fatti mediante un “copione” al quale è stato abituato dalla visione di film o di romanzi, così colui, che deve valutare le prove a carico dell'imputato di turno, opera anche inconsciamente un parallelo con ciò ha immagazzinato in memoria. In tal modo, dicono gli esperti in neuroscienze, una persona tende a ritenere attendibile la ricostruzione offerta dall'accusa solo a causa della “facilità” con cui recupera dalla memoria il ricordo di eventi simili a quelli descritti su televisioni e giornali.

Altra tendenza inconscia è quella che tende a dare più importanza alla presenza di elementi positivi presenti sulla scena del delitto, piuttosto che all'assenza di elementi che, ragionevolmente, dovrebbero essere presenti se la causa dell'evento concreto fosse quella ipotizzata dall'accusa.

E ancora, altra tendenza inconscia è quella che ritiene l'ipotesi di accusa verosimile soltanto perché assomiglia a un caso tipico della sua categoria.

Inoltre, si tende a sopravvalutare ciò che avviene nella maggior parte dei casi e si ritiene che tale regola dia conferma di verità all'evento delittuoso che si è verificato. Si tende a ragionare così: poiché nella maggior parte dei casi una determinata causa provoca quel tipo di effetto, allora quell'effetto, manifestatosi in concreto, deve essere stato causato necessariamente da quella causa. In tal modo si dà eccessiva importanza alla “probabilità” di una regola in astratto e la si traduce in un meccanismo di certezza, e ciò è assolutamente arbitrario. Ma è il modo comune di ragionare.

Questi meccanismi inconsci sono agevolati ed esaltati dalle trasmissioni televisive che tendono ad aumentare la loro *audience* per motivi di profitto. Non vi è nulla di più comodo che assecondare il modo inconscio e istintuale di ragionare della maggior parte degli ascoltatori. Ciò evidentemente incrementa gli ascolti e la conseguente raccolta pubblicitaria. Ma, così facendo, si agevolano quei fenomeni sopra menzionati, quali il grido di “vergogna” e “assassini” alla lettura della sentenza di appello a Perugia.

Viene da chiedersi come possa verificarsi questo modo di ragionare, assolutamente contrario ai principi razionali moderni ed ai criteri che informano il terzo modello di giustizia penale sopra ricordato. Ci possiamo chiedere: perché una persona comune tende ad accogliere quei modi di ragionamento che le neuroscienze hanno identificato come dovuti a istinti, e non al corretto ragionare?

Anche a questa domanda le scienze psicologiche possono dare una risposta.

La mente umana ha forti limiti di percezione e di ragionamento. Una persona comune non è in grado di percepire correttamente più stimoli contemporaneamente e tende a privilegiare alcuni tra questi. Nello stesso senso, quando occorre prendere decisioni in poco tempo, si tende a utilizzare meccanismi di semplificazione. Per quale motivo?

I meccanismi di selezione studiati da Darwin hanno la loro influenza. Di fronte ad un pericolo che si manifesta in modo improvviso e non chiaro, da migliaia di anni l'essere umano, se opera mediante meccanismi istintuali, ma rapidi, riesce a salvarsi

da un animale feroce o da un'insidia posta da un suo simile; altrimenti soccombe. La selezione della specie ha fatti sì che nel nostro cervello siano presenti i meccanismi inconsci sopra ricordati. Sono questi a condizionarci, se non poniamo cura nell'operare correttamente mediante ragione. Ma non ciò che le televisioni ed i giornali tendono a sviluppare, perché non portano una *audience* sufficiente a produrre vantaggi economici.

È accaduto anche a noi, e di recente, di aver proposto ai giornali la pubblicazione di articoli di riflessione sul corretto modo di ragionare in relazione al singolo processo di turno, ma ci è sempre stato opposto un rifiuto per i motivi più pretestuosi. Quando, poi, accade un fenomeno come quello di Perugia, ai media interessa solo la notizia in sé perché fa scena, e non un'indagine razionale sui motivi che portano a derive di conoscenza collettiva.

Le conclusioni non sono ottimistiche; ma può accadere che l'aver toccato il fondo nel caso di Perugia possa funzionare da monito per il futuro. Un famoso scrittore ha detto che l'errore è come un masso nel quale si può inciampare restando per terra, ma sul quale si può salire per guardare più lontano.